



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio per la prevenzione della corruzione-Ufficio per la Trasparenza ed Integrità

Raccomandazione n. 02/2020

Fano, 05.11.2020

AI DIRIGENTI
ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
e p.c. ALL' O.I.V.

LORO SEDI

Oggetto: Responsabilità erariale dopo il DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in Legge n. 120/2020.

Il decreto-legge **16 luglio 2020, n. 76**, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, all’art. 21 si occupa della **Responsabilità erariale**, stabilendo testualmente:

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.».

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente...

Per facilità di lettura, di seguito si riportano i punti salienti in materia di “responsabilità erariale” con il richiamo, in nota, agli approfondimenti.

ELEMENTO SOGGETTIVO

Nel Quaderno n. 23 di ANCI¹ si legge..... Con riguardo alla responsabilità per danno erariale, la relativa disciplina, contenuta nell’articolo 1, c. 1, della legge n. 20/1994 è stata integrata dall’articolo 21 del decreto *Semplificazioni*. Per effetto di tale integrazione, fermo restando il **carattere personale della responsabilità** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, si precisa che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. La relazione illustrativa al D.L. n. 76/2020 precisava che la volontà del legislatore è quella di considerare il dolo riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e quindi

1 <http://www.anci.it/quaderno-anci-sugli-affidamenti-di-lavori-servizi-e-forniture-a-seguito-del-dl-semplificazioni/>

valutato secondo l'art. 43 c.p., e non secondo la disposizione civilistica dell'art. 2043 c.c. Pertanto, secondo la norma del c.p., il **dolo** è costituito da due componenti:

- la cosiddetta "previsione", che consiste nella pianificazione dell'azione od omissione volta a creare l'evento dannoso;
- la "volontà" consapevole, cioè la decisione di realizzare effettivamente il comportamento volto alla realizzazione del fatto dannoso o pericoloso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La seconda parte dell'articolo 21 del D.L. n. 76/2020 **ha natura transitoria** e riguarda i fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) al 31 dicembre 2021. In questo periodo temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, si limita ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Precisa la norma che questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave². Ai fini di una compiuta illustrazione degli elementi del dolo e colpa grave, si rimanda alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per l'Umbria, n. 67/2019³, di cui si riportano alcuni passaggi: «Il dolo consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione..., mentre la colpa grave (generalizzata dall'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio..., ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza...».

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI

Si rileva in ogni caso che occorre sempre tener conto del dettato costituzionale contenuto nell'art.28 il quale stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e di quanto enunciato nell'art. 97 della stessa Costituzione nonché nell'art. 1 della Legge n. 241/1990 in merito al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

OBBLIGO DI DENUNCIA DI IPOTESI DI DANNO ERARIALE⁴

Con il Decreto legislativo agosto 2016, n. 174 è stato approvato il "Codice di giustizia contabile". L'obbligo di denuncia del danno trova i suoi principali riferimenti normativi negli artt. 51, 52 e 53 del predetto Codice.

Si riporta:

Allegato 1 - Art. 52 Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione (102)

1. *Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma. (100)*

2 <https://www.segretaricomunativighenzi.it/archivio/2020/agosto/03-08-2020-la-riforma-del-danno-erariale-puo-essere-un-boomerang-per-i-funzionari-pubblici>

3 <https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/571>

4 <https://www.segretaricomunativighenzi.it/15-11-2019-la-responsabilita-del-pubblico-dipendente-premessa-e-inquadramento-normativo>

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipare pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. (101)

3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4.....omissis.....

5.....omissis.....

6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

(100) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(101) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(102) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE⁵

Per quanto riguarda il Codice di Giustizia contabile si rinvia al testo coordinato – dlgs.n. 174 del 26.8.2016 e dlgs. n. 114 del 7.10.2019 – Corte dei Conti – Procura Generale.

Si invitano pertanto i destinatari a prestare comunque la massima attenzione nella predisposizione delle proposte e degli atti di propria competenza.

*Il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione
Dott.ssa Antonietta Renzi
f.to digitalmente*

5 <https://www.altalex.com/documents/news/2019/10/29/codice-di-justizia-contabile-mappa-novita#news>

oppure

<https://www.corteconti.it/Download?id=ebe4cc31-f751-46ce-862a-6835f234d086>